

60/2023



TRIBUNALE
DI TORRE ANNUNZIATA

*

SENTENZA

- art.74 e ss CCI -

*

IL GIUDICE

a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 17 ottobre u.s.

- letta l'istanza formulata depositata da ~~XXXXXXXXXX~~, coniugata, già esercente attività di impresa fino al 31 dicembre 2021 ed attualmente priva di occupazione (nonché di ogni altro cespite patrimoniale), per l'omologazione della proposta di concordato minore (già dell'accordo di ristrutturazione del debito ex legge 3/2012) con apporto di finanza esterna (ad opera di ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~, rispettivamente padre e della sorella del ricorrente, parimenti sottoscrittori del ricorso introduttivo), stante la situazione debitoria (essenzialmente costituita da debiti erariali verso INPS e Agenzia delle Entrate) derivante dalla predetta attività, per un importo pari a € 169mila (divenuti € 199mila a seguito della precisazione del credito) da soddisfare nella misura pari a 11% (rate di € 484,67 cadauna, poi assurte a € 567,69 a seguito della integrazione del piano, per complessive n. 42 rate, poi divenute 48), pari a ca € 22mila, allegando libri e scritture contabili nonché l'elenco dei creditori e degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni nonché la documentazione attestante salari ed altre entrate percepite.

- letta la relazione particolareggiata dell'OCC (avv. Ambrosio) con cui rappresenta un'alternativa liquidatoria inesistente non possedendo [REDACTED] alcun cespite né alcun reddito
- visto il decreto di apertura con cui è stato assegnato ai creditori il termine di 30 giorni entro il quale far pervenire all'OCC, a mezzo disposta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta o ogni altra contestazione alla proposta stessa- -
- letta la relazione dell'OCC circa esito del voto espresso dai creditori segnalando, in particolare modo, il voto negativo e determinante dell'Agenzia delle Entrate titolare di crediti (e correlati diritti di voto) pari al 50% del valor nominale complessivo

Tutto ciò premesso, la domanda è omologata.

Premessa la insussistenza dei requisiti di inammissibilità della domanda ex art. 76 CCI (infatti, la domanda di concordato minore è munita dei documenti di cui agli artt. 75 e 76 CCI, il ricorrente non presente i requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) CCI nè egli è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non risultano, infine, commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori), il vero *punctum dolens* concerne il voto negativo (e dirimente ai fini del raggiungimento del *quorum* di legge per l'approvazione della proposta di cui al successivo art. 79 CCI) del creditore erariale in merito al quale è bastevole richiamare quanto previsto dall'art. 80 CCI secondo cui, come noto, *“Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa*

liquidatoria” (cd “*cram down*”). La norma, salvifica per molte proposte di concordato minore (già accordo di ristrutturazione del debito ex legge 3/2012) già introdotto con il novellato art. 12 legge 3/2012, 3° *quarter*, a seguito dell’entrata in vigore del decreto – legge 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176), consente che il Tribunale possa comunque omologare la procedura intrapresa, nonostante un creditore erariale appartenente ad una classe dissenziente contesti la convenienza della proposta, se ritiene che il credito di questi possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente percorribili (cd “*craw - down*”). Detto giudizio di bilanciamento si sostanzia nella valutazione comparatistica tra il grado di soddisfacimento che il creditore consegue in base alla proposta e quanto, ipoteticamente, conseguirebbe in base all’alternativa liquidatoria in base ad un giudizio prognostico che tenga conto, per quanto possibile, di ogni elemento concreto di valutazione (es. stato di conservazione dei beni, l’incidenza di irregolarità edilizie sulla concreta commerciabilità degli stessi, precedenti infruttuosi tentativi di vendita cattiva del cespite nell’ambito di una procedura esecutiva) potendosi, all’uopo, il giudicante avvalersi anche dell’ausilio di un CTU per la stima dei cespiti di pertinenza del debitore, potenzialmente attratti dalla procedura, da porre a fondamento della valutazione comparatistica, non senza trascurare l’elemento valutativo secondo cui il giudizio di comparazione e di bilanciamento tra la proposta e l’alternativa liquidatoria conduce ad un giudizio finale che deve necessariamente esprimersi e giustificarsi non solo in termini puramente matematici e contabili (percentuale di soddisfacimento garantita facendo ricorso all’una o altra procedura mercé i flussi di cassa garantiti dalla proposta) ma anche su un piano meramente temporale, da non svalutarsi incidendo anche siffatta ultima modalità di adempimento della proposta sul profilo di convenienza demandato, in via surrogatoria, al giudicante essendo anche il “tempo” un bene della vita cui è generalmente riconosciuta un’alta incidenza sulla affidabilità e fattibilità di ogni iniziativa (anche di natura imprenditoriale) tal da assurgere ad elemento di calcolo nel giudizio in esame (come sembrerebbe condiviso anche da Trib Milano 23 novembre 2021 *cit.* secondo cui “*La valutazione di convenienza della*

proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 3-quater l. 3/2012, deve intendersi positiva anche quando le percentuali di pagamento raggiungibili nelle procedure alternative poste a confronto si palesano sostanzialmente equivalenti, ma, piuttosto, è chiaramente favorevole la tempistica prevista nell'accordo per il pagamento dei crediti"). Nel caso in esame, il voto negativo dell'Agenzia delle Entrate non ha consentito il raggiungimento delle maggioranze di legge essendosi rilevato dirimente per la prestazione del consenso perfezionativo dell'accordo di ristrutturazione del debito (l'adesione di tali enti è indiscutibilmente decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali, integrando il primo presupposto di applicazione del cd "craw down"), per cui è possibile procedere allo scrutinio al giudizio di bilanciamento degli interessi rispetto all'alternativa liquidatoria: giudizio agevole stante (secondo quanto riferito dall'OCC) la integrale e sostanziale incapacienza del patrimonio di ~~XXXXXXXXXX~~ priva di ogni reddito nonché di ogni altro cespite patrimoniale che pone fine ad ogni valutazione comparativa consentendo l'accoglimento della domanda.

PQM

accoglie la domanda e, per l'effetto, omologa la proposta di concordato minore

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente nonché all'avv. Ambrosio, quale OCC

Torre Annunziata, 3 novembre 2023

Il giudice

Dott. Amleto Pisapia